



Regolamento 14-10

Regime di transito nazionale

I regolamenti sono disposizioni d'esecuzione del diritto doganale e dei disposti federali di natura non doganale e vengono pubblicati ai fini di un'applicazione uniforme del diritto.

Dai regolamenti non può essere desunto alcun diritto al di fuori dalle disposizioni legali.

Indice

1	Basi legali	3
2	In generale	3
2.1	Panoramica	3
2.2	Identificazione e sigilli	4
2.3	Transito di merce vincolata a dogana e merce in libera pratica	4
2.4	Accertamento e trasmissione del carattere unionale	4
3	Regime di transito standard	4
3.1	Panoramica dei processi	4
3.2	In generale	5
3.2.1	Calcolo dei tributi	5
3.2.2	Prestazione di garanzia.....	5
3.2.3	Garanzia dell'identità con liste allegate alla dichiarazione di transito.....	6
3.3	Apertura del regime	6
3.3.1	Principio	6
3.3.2	Procedura	7
3.3.2.1	Dichiarazione.....	7
3.3.2.2	Controllo formale della dichiarazione di transito.....	7
3.3.2.3	Accettazione della dichiarazione di transito	8
3.3.2.4	Rettifica di una dichiarazione di transito dal contenuto errato	8
3.3.2.5	Visita	9
3.3.2.6	Apposizione del sigillo	9
3.4	Svolgimento del regime di transito	9
3.4.1	Sorveglianza del regime di transito	9
3.4.2	Termine di transito	9
3.5	Conclusione del regime di transito	10
3.5.1	Principio	10
3.5.2	Conclusione regolare entro il termine di transito.....	11
3.5.2.1	Procedura.....	11
3.5.2.2	Operazioni per la conclusione.....	12
3.5.2.3	Fornitura di merce non imposta	12
3.5.3	Conclusione a posteriori per merci di transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD).....	13
3.5.4	Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito.....	14
3.5.5	Conclusione non regolare	15
3.5.5.1	Procedura.....	15
3.5.5.2	Riscossione dei tributi (merci estere).....	16
3.5.5.3	Revoca della dichiarazione d'esportazione (merce imposta all'esportazione)16	
3.6	Procedura di ricerca	17
3.6.1	Regime di transito senza annuncio di arrivo	17
3.6.1.1	Notifica al dichiarante del transito concernente la non conclusione (IE140)17	
3.6.1.2	Possibili reazioni del dichiarante del transito e ulteriore modo di procedere17	
3.6.2	Regime di transito con annuncio di arrivo.....	18
3.7	Procedura in caso di irregolarità	18
3.8	Modelli di documenti	19
3.8.1	Documento d'accompagnamento del transito – esemplare A.....	19
3.8.2	Documento d'accompagnamento del transito/sicurezza – esemplare A.....	20
3.8.3	Documento d'accompagnamento del transito – lista degli articoli.....	21
3.8.4	Documento d'accompagnamento del transito/sicurezza – lista degli articoli..	22
3.9	Procedura d'emergenza	22

1 Basi legali

- [Articolo 49](#) della legge del 18 marzo 2005 sulle dogane (LD; [RS 631.0](#))
- [Articoli 152–155](#) dell'ordinanza del 1° novembre 2006 sulle dogane (OD; [RS 631.01](#))
- [Articoli 42–46](#) dell'ordinanza dell'UDSC del 4 aprile 2007 sulle dogane (OD-UDSC; [RS 631.013](#))

2 In generale

2.1 Panoramica

Il regime di transito nazionale viene aperto per le merci non in libera pratica che transitano attraverso la Svizzera o all'interno del territorio doganale da un ufficio doganale a un altro. Sono considerate merci non in libera pratica le merci estere o quelle imposte all'esportazione.

Scopo del regime di transito è mantenere le merci sotto controllo doganale per garantire che esse vengano regolarmente portate nel territorio doganale estero o introdotte in un deposito doganale oppure assegnate a un altro regime doganale.

Gli interessi della dogana nell'ambito del trasporto di merci in transito vengono garantiti come segue:

- descrizione dettagliata della merce con indicazione del peso (ev. contrassegno doganale);
 - ev. apposizione di un sigillo secondo il capitolo 4 [R-14-01](#); o
 - in casi eccezionali con scorta doganale¹;
- garanzia dei tributi mediante garanzia generale o deposito in contanti;
- determinazione di un termine di transito per il trasporto verso l'ufficio doganale di destinazione.

Le prescrizioni del transito si applicano, per analogia, anche agli **speditori autorizzati (SA)** e ai **destinatari autorizzati (DA)**. Per contro, l'imposizione e i processi si basano sul rispettivo rapporto d'accettazione del livello locale competente.

Delimitazione rispetto al transito internazionale

Nel traffico transfrontaliero, la merce vincolata a dogana, trasportata da un ufficio doganale all'interno del Paese a un ufficio doganale di confine o tra uffici doganali di confine, deve essere dichiarata con documenti di transito internazionali. Sono esclusi gli invii destinati agli aeroporti.

¹ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini ([RS 631.035](#)); appendice, [cifra 1.1](#).

Generi di regimi di transito nazionale

Esistono i seguenti regimi di transito nazionale:

- regime di transito standard;
- bollettino di transito/certificato d'annotazione nel traffico turistico con mod. 11.61/63;
- transiti locali semplificati che si basano su regolamentazioni transfrontaliere o su convenzioni internazionali sul traffico di confine;
- procedura di transito Corridor T2 nel traffico ferroviario o altre procedure semplificate nel traffico ferroviario sulla base di un'autorizzazione (CH-NAT; vedi [R-16-01](#)).

2.2 Identificazione e sigilli

L'identità delle merci trasportate nel regime di transito va documentata e controllata. La garanzia dell'identità avviene mediante una descrizione dettagliata della partita merci: descrizione commerciale usuale, quantità e imballaggio, peso, marchi e numeri nel documento di transito.

L'indicazione del codice SA a 6 cifre è facoltativa.

I sigilli vanno apposti in ogni caso per gli invii secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#).

L'UDSC autorizza anche i sigilli «tyden seal» per il regime di transito nazionale.

2.3 Transito di merce vincolata a dogana e merce in libera pratica

Il transito di merce vincolata a dogana e merce in libera pratica nello stesso veicolo è consentito, a condizione che i colli della merce vincolata a dogana siano identificabili in maniera univoca sulla scorta della loro descrizione (marchio, numero ecc.).

In caso di trasporti con sigilli, anche la merce in libera pratica deve essere indicata in una posizione separata nella dichiarazione di transito con l'annotazione «Merce in libera pratica» o «Merce svizzera».

2.4 Accertamento e trasmissione del carattere unionale

In linea di principio fanno stato le disposizioni della cifra 9 [R-14-01](#).

Per l'ulteriore trasporto di merci nel regime di transito nazionale è necessario l'MRN originale o il T2L come prova del carattere unionale. La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione indica, nel campo 40/N02, il documento precedente che comprova il carattere unionale delle merci sul documento d'accompagnamento transito del regime di transito nazionale.

In caso di presentazione nel regime di transito nazionale il destinatario autorizzato indica il carattere unionale delle merci nell'annuncio di arrivo nel sistema informatico NCTS sotto le osservazioni oppure lo specifica in occasione dell'inventariazione.

3 Regime di transito standard

3.1 Panoramica dei processi

Il regime di transito nazionale avviene per via elettronica attraverso lo scambio di dati, da un lato, tra la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione e l'ufficio doganale e, dall'altro, tra gli uffici doganali. Le notifiche avvengono nel sistema NCTS, utilizzato nella procedura di transito comune (PTC NCTS); esse sono in gran parte simili a quelle impiegate nella PTC NCTS.

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

Il codice di procedura nel campo 1 della dichiarazione di transito è «T-CH». Il collegamento dei dati con il regime d'esportazione è descritto alla cifra 7.2 [R-14-01](#).

Dopo l'apertura del transito il sistema genera un documento d'accompagnamento transito (vedi appendice I) che deve scortare l'invio ed essere presentato all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato con la rispettiva merce per la conclusione del transito.

Nella procedura di emergenza è possibile utilizzare il documento d'accompagnamento transito con le necessarie annotazioni (vedi [cifra 3.9](#)).

Panoramica dei processi

- 14 Svolgimento del regime di transito ([link esterno al PDF](#))
- 14.01 Aprire il transito ([link esterno al PDF](#))
- 14.02 Concludere il transito a posteriori ([link esterno al PDF](#))
- 14.03 Trattare la domanda a posteriori ([link esterno al PDF](#))
- 14.02 Elaborare nel RTN della procedura di ricerca/procedura di riscossione dei tributi (PRT) ([link esterno al PDF](#))

3.2 In generale

3.2.1 Calcolo dei tributi

I tributi sono calcolati e garantiti solo per le merci estere, ma non per quelle destinate all'esportazione. Ciò significa che i tributi vengono calcolati se l'annuncio di partenza T-CH si riferisce ad annunci d'esportazione sui quali è riportato il codice del genere di imposizione per la conclusione di una DDAT (15), un libretto ATA (16), una rispedizione in transito (17), un'uscita da deposito doganale (21) o un'apertura T-CH al confine (23).

L'importo dei tributi da garantire è pari al 12 per cento del valore della merce.

Importo minimo: se è necessario garantire i tributi, l'importo minimo per ogni procedura ammonta a 200 franchi.

3.2.2 Prestazione di garanzia

I tributi calcolati secondo la [cifra 3.2.1](#) possono essere garantiti come segue:

- garanzia generale T-CH (codice 10 nel campo 52 della dichiarazione di transito);

Mediante conto PCD² presso la Direzione generale delle dogane, con un importo riservato per le imposizioni intermedie. A questo conto in NCTS vengono attribuiti un numero di riferimento della garanzia (GRN) e dei codici d'accesso. Il controllo dei conti PCD è di competenza di Finanze, che informa il titolare del conto se la copertura è insufficiente oppure blocca il conto se le condizioni non sono rispettate.

- deposito in contanti T-CH con garanzia generale/conto PCD (codice 11);

² Le cifre dalla settima all'undicesima posizione all'interno del GRN corrispondono al numero del conto PCD (p. es.: 17CHNT12345NG0000 = conto PCD: 1234-5).

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

I tributi devono essere depositati. Essi vengono addebitati al conto PCD in e-gate e il dichiarante riceve una bolletta di deposito in contanti 11.31/11.xx.

- deposito in contanti T-CH (codice 12);

Questa garanzia va concessa solo in casi eccezionali e richiede molta attenzione (vedi [cifra 3.3.2.2](#)).

I tributi devono essere depositati in contanti e il dichiarante riceve una bolletta di deposito in contanti 11.31/11.xx.

3.2.3 Garanzia dell'identità con liste allegate alla dichiarazione di transito

Le liste sono tollerate, tra l'altro, nei seguenti casi:

1. oggetti destinati a essere esposti (p. es. liste con indicazioni su quadri, opere d'arte ecc.);
2. masserizie di trasloco, corredi nuziali e oggetti ereditati;
3. altri invii con numerose merci non commerciabili diverse, che non presentano rischi elevati;
4. collettame a partire dal confine, se sono soddisfatte le seguenti condizioni:
 - più invii di diversi mittenti e per vari destinatari,
 - in totale almeno sei posizioni di merci,
 - nessun assoggettamento a divieti o limitazioni; e
 - liste (p. es. bollettini di consegna, fatture) comprensibili e con l'indicazione di marchio, numero, merce, quantità, valore, mittente e destinatario.

La dichiarazione di transito con la nota «collettame» come designazione della merce deve contenere indicazioni su numero di colli, peso e valore complessivo di tutti gli invii.

Nella dichiarazione di transito (campo 44) il dichiarante deve aggiungere le liste con il rispettivo codice del genere di documenti, il numero di riferimento e la data. Le liste vanno presentate in duplice copia e completate dall'ufficio doganale con il timbro a data. Una copia delle liste va allegata al documento d'accompagnamento transito, mentre l'altra deve essere conservata per cinque anni dall'ufficio doganale di partenza unitamente alla dichiarazione di transito per eventuali controlli a posteriori.

3.3 Apertura del regime

3.3.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve chiedere l'apertura del regime in occasione della dichiarazione doganale. L'obbligazione doganale condizionata sorge nel momento in cui l'ufficio doganale accetta la dichiarazione doganale.

Il regime è considerato aperto con la liberazione delle merci e l'allestimento del documento d'accompagnamento del transito da parte dell'ufficio doganale.

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione dichiara le merci per errore in un altro regime doganale, la dichiarazione doganale può essere rettificata solo a determinate condizioni (vedi [cifra 3.3.2.4](#)).

Omessa dichiarazione

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta la dichiarazione doganale per l'apertura del regime, cioè la dichiarazione doganale non viene effettuata o soltanto effettuata in ritardo, si tratta di omessa dichiarazione. Di conseguenza, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non ha più diritto al regime di transito. Pertanto:

- le **merci estere** vanno immesse in libera pratica e i tributi all'importazione riscossi secondo le prescrizioni generali (assegnare le merci a uno statuto doganale svizzero)
- con il trasporto verso il territorio doganale estero le **merci imposte** perdono il loro statuto doganale svizzero (principio della territorialità). Le merci, ora divenute estere, possono essere reimportate in franchigia di dazio o in esenzione da tributi soltanto quali merci svizzere di ritorno (a condizione che le relative condizioni siano adempite; vedi R-18).

In caso di omessa dichiarazione, l'obbligazione doganale sorge nel momento in cui la merce ha varcato il confine (sorge un'obbligazione doganale definitiva) o quando non è più sotto la custodia dell'UDSC (compreso il ritiro da un luogo autorizzato). Se non è possibile determinare tale momento, vale il momento in cui si accerta l'omissione ([art. 69 LD](#)). È fatto salvo l'avvio di una procedura penale.

3.3.2 Procedura

3.3.2.1 Dichiarazione

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione trasmette la domanda per l'apertura del regime di transito mediante NCTS sotto forma di un annuncio di transito all'ufficio doganale di partenza.

Dopo la trasmissione dell'annuncio di transito, NCTS invia alla persona soggetta all'obbligo di dichiarazione la domanda di apertura del transito nazionale in formato PDF.

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione stampa la domanda e richiede l'apertura all'ufficio doganale di partenza presentando nel contempo eventuali dichiarazioni d'esportazione e/o annunci d'esportazione nonché i rispettivi documenti di scorta e precedenti.

Una dichiarazione di transito può riferirsi solo a un mezzo di trasporto.

3.3.2.2 Controllo formale della dichiarazione di transito

L'ufficio doganale di partenza controlla a campione:

- la corrispondenza tra i dati trasmessi e quelli delle dichiarazioni d'esportazione, dei documenti di scorta e dei documenti precedenti (p. es. in caso di risedizioni in transito);
- se la sicurezza del trasporto dal punto di vista doganale è garantita (vedi [cifra 2.2](#));
- la compilazione corretta del campo «D» (termine di transito, sigilli; vedi [cifra 3.4.2](#));

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

- la presenza delle liste indicate nella dichiarazione di transito nel campo «Beilagen-Code Identitätssicherung» (campo N06) e nel campo «Beilagen» (campo 40) con numero di riferimento e data per la garanzia dell'identità (vedi [cifra 3.2.3](#));

Invii con deposito in contanti (senza garanzia generale): simili invii sono considerati a rischio elevato, in particolare quando le autorità doganali non conoscono il dichiarante del transito. Occorre prestare particolare attenzione a questi invii (merce, valore, provenienza, destinazione ecc.). Eventualmente l'identità del dichiarante del transito va stabilita anche con una copia di un documento d'identità. Per i tributi versati in contanti, nella gestione delle bollette in e-gate viene allestito un modulo 11.31.

3.3.2.3 Accettazione della dichiarazione di transito

L'ufficio doganale può aprire il regime di transito e accettare la dichiarazione di transito dopo l'esame sommario e a condizione che le merci sulle quali si basa la dichiarazione siano sotto custodia dell'UDSC (procedura/manipolazioni in NCTS secondo il manuale NCTS).

Prima dell'accettazione occorre effettuare eventuali aggiunte e modifiche nel campo «D», ad esempio:

- quando viene effettuato un controllo materiale mettere i codici relativi al risultato del controllo su «Conforme»;
- annotazione dei sigilli (vedi [cifra 3.3.2.6](#));
- modifica del termine di transito;
- aggiunta del numero di bolletta del modulo 11.31, se la garanzia viene prestata mediante deposito in contanti.

Dopo l'esito positivo dell'esame della plausibilità, il codice di stato passa a «Procedura di transito iniziata». A partire da tale momento, i dati della dichiarazione di transito sono giuridicamente vincolanti e il documento d'accompagnamento del transito viene stampato.

L'ufficio doganale appone il timbro doganale sulle liste indicate nel campo 40 dell'annuncio di transito per garantire l'identità (codice 1 nel campo N06). Le copie di tali liste vanno conservate per cinque anni presso l'ufficio doganale di partenza unitamente al documento d'accompagnamento del transito.

3.3.2.4 Rettifica di una dichiarazione di transito dal contenuto errato

Dopo l'accettazione è consentito rettificare una dichiarazione di transito solo se sono adempite le condizioni di cui [all'articolo 34 LD](#).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta una rispettiva richiesta di annullamento in NCTS. L'ufficio doganale di partenza deve trattare tale richiesta manualmente.

Prima di trasmettere la nuova dichiarazione di transito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve correggere il rispettivo annuncio d'esportazione o la dichiarazione d'esportazione.

Se una dichiarazione errata implica o meno una procedura penale dipende da diversi fattori. In casi importanti o se vi sono dubbi, occorre contattare l'antifrode doganale.

Annullamenti:

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

Per i controlli a posteriori di dichiarazioni annullate, gli uffici doganali possono ricorrere a una ricerca BO.

3.3.2.5 Visita

Per l'esecuzione della visita valgono, per analogia, le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

3.3.2.6 Apposizione del sigillo

Se un invio deve essere posto sotto sigillo secondo la cifra 4.2.2 [R-14-01](#), occorre procedere come descritto di seguito.

Prima di apporre i sigilli è necessario controllare:

- se il veicolo/contenitore è conforme alle esigenze della sicurezza doganale;
- se i sigilli esteri già apposti sono sufficienti;
- dove devono essere apposti i sigilli;
- se è necessario chiudere il pacchetto.

L'ufficio doganale annota i sigilli (sigilli esteri già apposti e sigilli svizzeri aggiunti) nella dichiarazione di transito.

3.4 Svolgimento del regime di transito

3.4.1 Sorveglianza del regime di transito

Le merci rimangono sotto controllo doganale fino alla conclusione regolare del regime di transito o al più tardi fino alla scadenza del termine di transito.

Durante questo lasso di tempo le merci mantengono lo statuto doganale che avevano al momento dell'apertura del regime.

3.4.2 Termine di transito

Come termine di transito il dichiarante deve inserire i giorni necessari per il trasporto verso l'ufficio doganale di destinazione. Di regola in Svizzera sono sufficienti termini di transito fra uno e tre giorni. In casi motivati gli uffici doganali possono accettare termini più lunghi. A tale proposito tengono conto della situazione relativa al trasporto (p. es. mezzo di trasporto, tragitto). Occorre soprattutto evitare che a causa di un termine lungo il regime di transito venga utilizzato per altri scopi, ad esempio che la merce sia oggetto di un'ammissione temporanea (p. es. esposizione).

Se l'ultimo giorno del termine stabilito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo generale, il termine scade il giorno lavorativo successivo.

Proroga del termine

In caso di motivi importanti, l'ufficio doganale può prorogare il termine di validità ([art. 154 cpv. 2 OD](#)). Il richiedente deve presentare la domanda prima della scadenza del termine e comprovare dove si trova la merce. La proroga dei termini è di competenza degli uffici doganali (fino a dieci giorni oltre il termine massimo). A seconda del caso, la domanda può essere valutata sia dall'ufficio doganale di destinazione sia da quello di partenza.

Le domande presentate dopo la scadenza del termine vanno sottoposte alla direzione di circondario. Tali domande possono essere accolte solo se il richiedente è stato impedito,

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

senza sua colpa, di agire entro il termine fissato e se ha presentato la domanda entro dieci giorni dalla cessazione dell'impedimento.

L'ufficio doganale che concede la proroga del termine deve registrarla nel sistema nel campo riservato alle osservazioni del MRN in questione. Le proroghe sono soggette a emolumento³.

Se la garanzia dei tributi è stata fornita in contanti, in e-gate va inoltre adeguato il termine di scadenza per il mod. 11.31/11.xx.

3.5 Conclusione del regime di transito

3.5.1 Principio

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve richiedere la conclusione del regime di transito. Condizione fondamentale per la conclusione del regime di transito è che quest'ultimo sia stato aperto in precedenza (senza apertura, nessuna conclusione).

Se non viene richiesta la conclusione del regime di transito, viene avviata una procedura di ricerca (vedi [cifra 3.6](#)).

Il regime di transito e la relativa sorveglianza si concludono al più tardi con la scadenza del termine di transito.

Sono possibili i seguenti tipi di conclusione:

A. Conclusione regolare entro il termine di transito a. Procedura standard b. Fornitura di merce non imposta	cifra 3.5.2
B. Conclusione a posteriori per merci in transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD) • Riesportazione entro il termine • Domanda entro 60 giorni dalla scadenza del termine • Identità garantita	cifra 3.5.3
C. Conclusione regolare al di fuori del termine di transito (con presentazione in dogana) a. Il giorno lavorativo successivo (regolamentazione relativa ai fine settimana e ai giorni festivi) b. In presenza di motivi di impedimento c. Di merci d'esportazione	cifra 3.5.4
D. Conclusione non regolare (con e senza presentazione in dogana) a. Riscossione dei tributi (merci estere) b. Revoca della decisione d'imposizione all'esportazione (merci d'esportazione)	cifra 3.5.5

L'obbligazione doganale condizionata sorta al momento dell'apertura viene a cadere in caso di conclusione regolare.

³ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); appendice, [cifra 5.12](#).

La precedente tabella funge da lista di controllo per la definizione delle prescrizioni determinanti per il trattamento. I tipi di conclusione (A–D) non possono essere collegati tra loro. Per ogni caso è possibile un unico tipo di conclusione.

Esempio

L'ufficio doganale constata una conclusione non regolare con merci estere (tipo di conclusione D lett. a.). In seguito, la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta all'ufficio doganale una domanda di conclusione a posteriori (tipo di conclusione B). L'ufficio doganale conclude il tipo di conclusione D e riscuote i tributi d'ufficio indipendentemente dalla domanda (tipo di conclusione B). L'ufficio doganale valuta la domanda (tipo di conclusione B) incondizionatamente dal tipo di conclusione D.

3.5.2 Conclusione regolare entro il termine di transito

3.5.2.1 Procedura

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione deve presentare, presentare in dogana e dichiarare sommariamente con un documento d'accompagnamento del transito le merci intatte all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato durante i loro orari d'apertura.

In occasione dell'esame sommario, l'ufficio doganale di destinazione controlla i seguenti punti in modo proporzionato ai rischi:

- corrispondenza tra le merci dichiarate e quelle indicate sul documento d'accompagnamento del transito presentato;
- corrispondenza tra i dati sul documento d'accompagnamento del transito e quelli nel sistema;
- completezza delle liste indicate nella dichiarazione di transito e nel sistema (campo N06 e 40) ai fini della garanzia dell'identità;
 - In caso di sospette irregolarità o di merci a rischio, l'ufficio doganale di partenza deve controllare a posteriori le liste. In altri casi: controlli successivi a campione.
- presentazione in dogana entro il termine di validità del transito (campo «D»);
 - In caso di scadenza del termine
 - possibilità di rimediare secondo la [cifra 3.5.4](#);
 - altre secondo la [cifra 3.5.5](#).
- in caso di trasporti sotto sigilli:
 - corrispondenza tra le indicazioni dei campi 18 ed eventualmente 55 con il numero del mezzo di trasporto/contenitore effettivamente utilizzato;
 - presenza dei sigilli indicati nel campo «D»;

Se i sigilli apposti sono danneggiati, l'invio deve essere sottoposto a visita e occorre verificare che corrisponda alle indicazioni nel documento d'accompagnamento del transito. In caso di differenze o di sospetto di irregolarità, è necessario informare telefonicamente la Sezione antifrode doganale prima di liberare la merce;

Regolamento 14-10 – 1° maggio 2022

- controllo se la parte esterna del veicolo presenta particolarità, ad esempio manipolazione del vano di carico.

Per l'esecuzione della **visita** valgono, per analogia le disposizioni di cui alla cifra 1.8 [R-10-00](#).

Se l'ufficio doganale constata merci mancanti o in eccesso, chiarisce le differenze con il vettore/dichiarante del transito e informa l'ufficio doganale di partenza qualora dovesse essere necessario rettificare le dichiarazioni d'esportazione o altri regimi precedenti.

3.5.2.2 Operazioni per la conclusione

L'ufficio doganale di destinazione:

- invia l'annuncio di arrivo (IE006), che deve essere compilato subito dopo l'arrivo della merce e indipendentemente dal suo stato;
- registra e invia la notifica del risultato del controllo (IE018), che indica se il transito è stato concluso in modo regolare. Ciò deve avvenire entro tre giorni dopo l'arrivo della merce, affinché le fideiussioni non vengano inutilmente bloccate o venga avviata una procedura di ricerca;

Se l'ufficio doganale constata irregolarità, le chiarisce in loco con il vettore/destinatario e, se del caso, con l'ufficio doganale di partenza.

Al termine dei chiarimenti, l'ufficio doganale di destinazione invia il risultato del controllo «non conforme» o «discrepanze».

Statistica del transito

Se il transito si riferisce a un annuncio d'esportazione con codice del tipo di imposizione 17, 21 o 23, nell'ambito del rilevamento del risultato del controllo nelle rispettive posizioni diventa attiva la casella di controllo «Statistica del transito». Quest'ultima va spuntata se gli invii escono dal Paese (p. es. nel caso degli uffici doganali aeroportuali).

- cancella in e-gate la bolletta dei depositi 11.31/11.xx, se i tributi sono stati garantiti mediante deposito in contanti. In caso di depositi senza conto PCD, l'ufficio doganale restituisce i tributi all'avente diritto, dietro quietanza, dopo la conclusione regolare del regime di transito. Per i depositi con conto PCD i tributi depositati vengono addebitati sul conto PCD effettuando in e-gate la cancellazione della bolletta dei depositi 11.31/11.xx.

3.5.2.3 Fornitura di merce non imposta

Per gli invii consegnati al destinatario senza trattamento doganale, l'ufficio doganale può concludere il regime di transito in modo regolare soltanto se sono adempiute cumulativamente le seguenti condizioni:

- il destinatario o il vettore stesso notifica la mancata conclusione del transito all'ufficio doganale di partenza o di destinazione;
- al momento la merce in transito si trova ancora presso il domicilio del destinatario, dove può essere sottoposta a visita;
- il termine per il transito non è ancora scaduto.

3.5.3 Conclusione a posteriori per merci di transito riesportate entro il termine (sulla base dell'art. 49 cpv. 4 LD)

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione non presenta una domanda di conclusione del regime di transito entro il termine stabilito, ne consegue una conclusione non regolare.

Eccezione

Soltanto se le seguenti condizioni sono adempiute cumulativamente il regime può essere concluso in modo regolare a posteriori e su domanda (vedi [art. 49 cpv. 4 LD](#) e [art. 46 OD-UDSC](#)).

La persona soggetta all'obbligo di dichiarazione

- entro 60 giorni dalla scadenza del termine di transito
- deve comprovare che:
 - la merce è stata riesportata entro il termine; e
 - che la merce riesportata corrisponde a quella indicata nella rispettiva dichiarazione doganale (prova dell'identità).

Valgono come prove dell'esportazione delle merci quietanze doganali estere, dichiarazioni di rappresentanze svizzere all'estero, autenticazioni notarili, dichiarazioni di organi ferroviari o di polizia di confine svizzeri o esteri.

I documenti devono essere presentati in originale o in copia conforme all'originale. Non valgono gli estratti Track & Trace, lettere di vettura, eccetera.

L'ufficio doganale di destinazione tratta come segue le domande a posteriori di conclusione regolare:

<u>Fattispecie</u>	<u>Operazioni di disbrigo dell'ufficio doganale</u>
Condizioni adempiute	→ Operazioni di disbrigo da parte dell'ufficio doganale
• Merci estere	
○ Tributi non ancora riscossi (conteggati)	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione)
○ Tributi già riscossi	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione) → Restituzione dei tributi (ufficio doganale di partenza)
• Regime d'esportazione	
○ Esportazione non ancora revocata	→ Conclusione a posteriori del regime di transito (ufficio doganale di destinazione)
○ Esportazione revocata	→ Imposizione all'esportazione (ufficio doganale di destinazione)
Documentazione incompleta	→ L'ufficio doganale indica al richiedente per scritto i documenti mancanti. Per la presentazione dei documenti l'ufficio doganale fissa un termine da 10 a 30 giorni (a seconda dell'incarto), indicando le conseguenze

	dell'inosservanza (decisione in base agli atti a disposizione).
Condizioni non adempite	→ Trasmissione alla direzione di circondario che allestisce una decisione negativa.
Documentazione non presentata entro il termine	→ Trasmissione alla direzione di circondario che allestisce una decisione negativa. Essa tiene conto di tutti i documenti presentati fino al momento dell'allestimento della decisione.

Se le condizioni per la conclusione a posteriori del regime di transito sono adempite e al momento in cui la merce è stata portata nel territorio doganale estero era stata allestita per errore una dichiarazione d'esportazione, anziché concludere il regime di transito occorre revocare a posteriori la dichiarazione d'esportazione.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce in NCTS una rispettiva osservazione e informa l'ufficio doganale di partenza:

- sull'arrivo della domanda: le successive misure vengono interrotte a condizione che la procedura di ricerca e/o la riscossione dei tributi non siano ancora concluse;
- sul risultato (accettazione/rifiuto) e sulle successive misure da adottare (continuazione della procedura di ricerca e/o della riscossione dei tributi; restituzione; conclusione del regime di transito).

3.5.4 Conclusione regolare con presentazione in dogana al di fuori del termine di transito

Se la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione presenta in dogana le merci all'ufficio doganale di destinazione o a un destinatario autorizzato soltanto dopo la scadenza del termine di transito, la conclusione deve essere per principio rifiutata.

Ciò non vale nelle seguenti situazioni, nelle quali il regime di transito può comunque essere concluso in modo regolare (lista esaustiva):

- l'ultimo giorno del termine per il transito cade di sabato, domenica o in un giorno festivo e il dichiarante del transito presenta l'invio in dogana il giorno lavorativo successivo;
- sussistono motivi di impedimento non imputabili al dichiarante del transito o al vettore della merce, ad esempio incidenti o motivi di forza maggiore (p. es. strade bloccate). Il dichiarante del transito deve fornire una prova ufficiale dell'impedimento. L'ufficio doganale esamina con attenzione i motivi del ritardo. Le spiegazioni generiche non sono accettabili ([art. 45 OD-UDSC](#));
- per motivi economico-amministrativi, qualora si tratti di merce imposta in precedenza all'esportazione⁴.

In tal caso la dichiarazione d'esportazione originaria va revocata. Visto però che l'invio è stato presentato in dogana, potrebbe essere allestita una nuova dichiarazione d'esportazione. Per ragioni economico-amministrative l'ufficio doganale rinuncia

⁴ Dal sistema è desumibile se si tratta di merce imposta in precedenza all'esportazione (vedi [cifra 3.5.5.1](#)).

alla procedura corretta e mantiene la dichiarazione d'esportazione originaria. L'ufficio doganale di destinazione conclude il regime di transito dietro versamento di un emolumento⁵.

L'ufficio doganale di destinazione inserisce in NCTS i motivi del ritardo.

3.5.5 Conclusione non regolare

3.5.5.1 Procedura

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, le merci estere vengono immesse in libera pratica. Se si tratta invece di merci indigene imposte all'esportazione (merci d'esportazione), il regime d'esportazione viene revocato (vedi [art. 49 cpv. 3 LD](#)).

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio doganale avvia la procedura di riscossione dei tributi o la revoca. Per l'avvio della riscossione dei tributi o per la revoca, la responsabilità spetta all'ufficio doganale di partenza per le merci non presentate all'ufficio doganale di destinazione, mentre per le merci presentate spetta all'ufficio doganale di destinazione.

Procedura

Accertamento del regime di transito non concluso regolarmente	→ Lista delle pendenze «Messa in conto raccomandata»
Accertamento delle merci estere/merci d'esportazione	Tale informazione è desumibile, nel sistema, dall'annuncio di transito che si riferisce alle dichiarazioni d'esportazione (che iniziano con il numero 15...) o agli annunci d'esportazione (che iniziano con il numero 10...) ripresi nel regime di transito. Inoltre, negli annunci d'esportazione occorre consultare il codice relativo al genere d'imposizione (vedi volantino relativo all'impiego dei codici d'imposizione nell'annuncio d'esportazione NCTS ⁶).
<ul style="list-style-type: none">• Merci estere: riscossione dei tributi	→ cifra 3.5.5.2
<ul style="list-style-type: none">• Regime d'esportazione: revoca della decisione d'imposizione all'esportazione	→ cifra 3.5.5.3
Conclusione del regime di transito	Risultato del controllo «discrepanze» (merci estere) e «Non conforme» (merci d'esportazione).

⁵ Ordinanza del 4 aprile 2007 sugli emolumenti dell'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini (RS [631.035](#)); analogamente alla [cifra 10.114](#) dell'appendice.

⁶ [Volantino relativo all'impiego dei codici d'imposizione nell'annuncio d'esportazione NCTS](#).

3.5.5.2 Riscossione dei tributi (merci estere)

Dopo 60 giorni dalla scadenza del termine di transito, l'ufficio doganale immette le merci in libera pratica. Inoltre calcola i tributi doganali e i tributi ai sensi dei disposti federali di natura non doganale all'aliquota più elevata applicabile al genere di merce secondo le indicazioni nella dichiarazione di transito ([art. 19 cpv. 2 LD](#)). Anche in caso di assenza di indicazioni i tributi vanno calcolati all'aliquota più elevata possibile. Di conseguenza non avviene il conteggio della garanzia forfettaria pari al 12 per cento.

L'ufficio doganale allestisce un'imposizione d'ufficio. L'interesse di mora è dovuto a partire dalla data dell'apertura del transito fino al versamento dei tributi.

L'ufficio doganale addebita i tributi d'entrata sul conto PCD conformemente alla dichiarazione di transito.

Nell'imposizione d'ufficio, quale importatore deve essere indicata la persona che ha il diritto di disporre della merce. Se la persona non è nota, viene indicato il mandante estero con il domicilio di recapito in Svizzera. Il trasportatore, il dichiarante del transito/dichiarante doganale o lo spedizioniere non possono figurare quale importatore.

In caso di deposito in contanti senza garanzia generale, un eventuale credito superiore all'importo dei tributi garantiti deve essere fatturato alla persona che ha avviato l'operazione di transito.

È possibile concedere **preferenze doganali sulla base di un certificato d'origine** a condizione che tale certificato sia stato dichiarato nel campo 44 della dichiarazione di transito con il rispettivo codice del genere di documenti per le prove dell'origine (codice 954–EUR.1, codice 865–APS, codice 864–prova dell'origine preferenziale) nonché con numero e data (vale come richiesta di aliquota preferenziale). Il certificato d'origine va richiesto al dichiarante doganale e deve essere valido dal punto di vista formale.

Inoltre, la concessione di eventuali franchigie doganali ed esenzioni dall'imposta si basa sulla cifra 1.11.3 [R-10-00](#) (Panoramica delle franchigie doganali e delle esenzioni dall'imposta o agevolazioni fiscali in caso di merci fornite senza imposizione).

Un'eventuale procedura penale rimane riservata.

È vietato allestire una dichiarazione d'esportazione a posteriori per merci che si trovano già nel territorio doganale estero. In questo contesto va tenuto in considerazione che, per via della scadenza del termine, tali merci sono considerate merci svizzere ai sensi del diritto doganale.

3.5.5.3 Revoca della dichiarazione d'esportazione (merce imposta all'esportazione)

Se il regime di transito non è concluso regolarmente, la decisione d'imposizione viene revocata ai sensi [dell'articolo 49 capoverso 3 LD](#).

Prima della revoca, l'ufficio doganale presso il quale è avvenuta l'esportazione concede il diritto di essere sentiti (mod. 19.77) 60 giorni dopo la scadenza del termine fissato per la conclusione del regime di transito. La revoca avviene in seguito.

Per le merci d'esportazione non è consentito allestire una nuova dichiarazione d'esportazione a posteriori.

3.6 Procedura di ricerca

3.6.1 Regime di transito senza annuncio di arrivo

3.6.1.1 Notifica al dichiarante del transito concernente la non conclusione (IE140)

Cinque giorni dopo la scadenza del termine il dichiarante del transito viene informato sulla non conclusione del regime di transito. La notifica illustra le possibilità per concludere il regime di transito come anche le conseguenze in caso di inosservanza.

L'informazione al dichiarante del transito avviene:

- in caso di deposito con garanzia generale: automaticamente da parte del sistema (notifica IE 140 – pdf/e-mail);
- in caso di deposito in contanti: per scritto da parte dell'ufficio doganale di partenza. Quest'ultimo riceve dal sistema la notifica IE140 nella casella postale centrale elettronica e deve inoltrare lo scritto al dichiarante per via postale.

In determinati casi l'ufficio doganale di partenza può inoltrare lo scritto informativo anche manualmente prima della scadenza dei cinque giorni (p. es. in caso di merci sensibili).

Mediante lo scritto si chiede al dichiarante di avviare presso l'ufficio doganale di destinazione l'invio delle notifiche elettroniche sulla conclusione del transito e di presentare i documenti relativi alla conclusione regolare. Per tali operazioni il dichiarante ha a disposizione 15 giorni.

3.6.1.2 Possibili reazioni del dichiarante del transito e ulteriore modo di procedere

Situazioni possibili:

Situazione	Procedura (chi/cosa)	Conclusione
Il dichiarante del transito chiede all'ufficio doganale di destinazione la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio doganale di destinazione inserisce in NCTS nel campo del MRN in questione l'indicazione che la domanda è pervenuta.	-
	Se l'ufficio doganale di destinazione constata che le merci sono state dichiarate o immagazzinate in un deposito doganale entro il termine di transito, ma che il regime di transito non è stato concluso per errore, esso invia successivamente i risultati di arrivo e di controllo. Il dichiarante del transito comprova sulla base della documentazione (CMR, bollettini di consegna) l'immagazzinamento in un deposito doganale entro il termine di transito. L'ufficio doganale chiarisce se l'identità della merce è garantita e ne verifica l'entrata senza predichiarazione nel sistema informatico del gestore del deposito.	3.5.2
	L'ufficio doganale di destinazione può concludere il regime di transito a posteriori.	3.5.4
	L'ufficio doganale di destinazione tratta la domanda di conclusione a posteriori ai sensi	3.5.3

	dell'articolo 49 capoverso 4 LD.	
Il dichiarante del transito non reagisce allo scritto o non può comprovare la conclusione regolare del regime di transito.	L'ufficio doganale di partenza avvia la riscossione dei tributi (merci estere).	3.5.5.2
	L'ufficio doganale di partenza avvia la revoca della dichiarazione d'esportazione (merce imposta all'esportazione).	3.5.5.3
Il dichiarante del transito chiede all'ufficio doganale di partenza la conclusione a posteriori del regime di transito.	L'ufficio doganale di partenza trasmette la domanda all'ufficio doganale di destinazione per motivi di competenza.	

3.6.2 Regime di transito con annuncio di arrivo

Se nel sistema è disponibile un messaggio di arrivo (IE006), il transito viene visualizzato nella lista delle pendenze cinque giorni dopo l'arrivo dell'IE006. L'ufficio doganale di destinazione chiarisce, internamente o presso un destinatario autorizzato coinvolto, il motivo per cui i risultati del controllo non sono ancora stati registrati.

Ne derivano le seguenti situazioni:

- l'ufficio doganale di destinazione può registrare a posteriori i risultati dei controlli;
 - Conclusione «conforme» (p. es. se i risultati dei controlli non sono stati inviati per errore).
- l'ufficio doganale di destinazione non può concludere il regime di transito in modo regolare:

in caso di riscossione dei tributi (vedi [cifra 3.5.5.2](#)) o di revoca della dichiarazione d'esportazione (vedi [cifra 3.5.5.3](#)), l'ufficio doganale di partenza deve dapprima ascoltare la persona soggetta all'obbligo di dichiarazione, visto che in tal caso non è avvenuta alcuna comunicazione IE140.


- Conclusione «discrepanze».

3.7 Procedura in caso di irregolarità

Se si constatano sostituzioni di merci, contraffazioni, falsificazioni o impieghi illeciti di documenti d'accompagnamento del transito, contrassegni o sigilli, occorre rifiutare la conclusione del transito, tenere la merce sotto controllo doganale e richiedere immediatamente una decisione da parte della Sezione antifrode doganale. Occorre inoltre impedire in ogni modo al vettore della merce di prendere contatto con terzi.


3.8 Modelli di documenti

3.8.1 Documento d'accompagnamento del transito – esemplare A

B	2 Versender / Ausführer Nr.		1 VERFAHREN T-CH		MRN: 13CHNT012345678901	
	8 Empfänger Nr.		3 Vordrucke	4 Ladelisten	5 Positionen	
MAT. TRANSITVERFAHREN (ZG Art 49) - RÜCKSCHEIN			6 Paket, insgesamt		15 Versendungs- /Ausfuhrland	
	18 Kennzeichen und Staatszugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Abgang				17 Bestimmungsland	
B			56 Andere Ereignisse während der Beförderung Sachverhalt und getroffene Maßnahmen		6 SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	
	31 Zeichen und Nummern - Container Nr. - Anzahl und Art		32 Position	33 Warennummer	35 Rohmasse (kg)	
Packstücke und Warenbezeichnung					38 Eigenmasse (kg)	
					40 / N02 Summarische Anmeldung/Vorpapier / Vordokument	
Bz. Vermerke, Verord. Unt. Bescheinig. u. Genehmig.					41 / N04 Stat. Zusatzmenge	
					N06 Beil. code Identit	
55 Umladung	Ort und Land:		Ort und Land:		N01 Abgabenbetrag	
	Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels:		Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels:		46/N05 Statistischer Wert	
F SIGHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDEN	Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers:		Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers:			
	(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		(1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.			
50 Hauptverpflichteter / Halter TIR / Anmelder	Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Stempel:		Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Stempel:			
	<input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		<input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst			
51 Verfahren Durchgangszollstellen (und Land)	50 Hauptverpflichteter / Halter TIR / Anmelder Nr.		51 Verfahren Durchgangszollstellen (und Land)		C ABGANGSSTELLE	
	Dossiernummer					
52 Sicherheit nicht gültig für	Code		N03 ZAZ Nummer		53 Bestimmungsstelle (und Land)	
D Prüfung durch die Abgangsstelle	Ergebnis:		I Prüfung durch die Bestimmungsstelle		Rückschein zurückgesandt am	
	Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Frist (letzter Tag):		Ankunftstag: Prüfung Verschlüsse: Bemerkungen:		nach Eintragung unter Nr. Unterschrift: Stempel:	

nationaler Transit / Transit national
Transito nazionale / national Transit

3.8.2 Documento d'accompagnamento del transito/sicurezza – esemplare A

TRANSITSICHERHEIT - NAT. TRANSITVERFAHREN (26 Art 49)	A Versender / Ausführer (2) Nr. <input type="checkbox"/>		Verfahren (1) Bes. Umst. (S32)		MRN 13CHNT012345678901 
			Vordrucke (3) St.Ind. (S00) 001		
			Positionen (5) Paket. Insges. (6) Rohmasse (kg) (35)		
	Empfänger (8) Nr.		Referenznummer (7)		
			Rückchein zurücksenden an:		
	Ankunftsdatum und -zeit beim ersten Zollamt beim Grenzübertritt (S12)		Versendungs- /Ausfuhrland (15)		Bestimmungsland (17)
	Beförderungskosten, Code für die Zahlungsweise (S29)		Andere Ereignisse während der Beförderung Sachverhalt und getroffene Maßnahmen (56)		Sichtvermerk der zuständigen Behörde (G)
	Kennzeichen und Staatszugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Abgang (18)				
	Kennzeichen und Staatszugehörigkeit der Beförderungsmittel beim Grenzübertritt (21)				
	Verkehrsweig an Warenort (30) der Grenze (25)				
A	Ladeort (S17) Entladeort (S18)		Routenländer (S13)		
Transportkennnummer (S10)					
Empfänger Security (S06) Nr.		Versender Security (S04) Nr.			
Beförderer (S07) Nr.		Stat. Zusatzmenge (41/N04)		Beil. Code Identit. (N06)	
		Abgabebetrag (N01)		Statistischer Wert (46/N05)	
Umladungen (55)	Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		Ort und Land: Kennz. und Staatsz. d. n. Bef.mittels: Ctr. <input type="checkbox"/> (1) Kennz. d. neuen Containers: (1) Einzutragen ist 1 wenn JA oder 0 wenn NEIN.		
SICHTVERMERK DER ZUSTÄNDIGEN BEHÖRDE (F)	Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: <input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		Neue Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Unterschrift: Stempel: <input type="checkbox"/> Daten bereits im System erfasst		
Hauptverantworteter/ Halter TIR /Anmelder (50) Nr.		Abgangsstelle (C)			
Vorgesehen Durchgangszollstellen (+ Land) (51)		Doziernummer			
Sicherheit nicht gültig für (52)		Code ZAZ Nummer (N03)		Bestimmungsstelle (und Land) (53)	
Prüfung durch die Abgangsstelle (D)		Prüfung durch die Bestimmungsstelle (I)			
Ergebnis: Angebrachte Verschlüsse: Anzahl: Zeichen: Frist (letzter Tag):		Ankunftstag: Prüfung Verschlüsse: Bemerkungen:		Rückchein zurückgesandt am nach Eintragung unter Nr. Unterschrift: Stempel:	

3.8.3 Documento d'accompagnamento del transito – lista degli articoli

LISTE DER POSITIONEN		
Blatt	A	

AbgSt:

MRN: 13CHNT012345678901

Datum



Positions Nr. -32	Zeichen: / Nr./No. -31.1	Anzahl / Art -31.2	Containernummer -31.3	Warenbezeichnung -31.4
Verfahren (1/3)	Warennummer -33	Empfindlichkeitscode -31.5	Empfindliche Menge -31.6	Summarische Anmeldung / Vorpapier -40
Versednungs- /Ausfuhrland -15	Bestimmungsland -17	Rohmasse -35 Stat. Zusatzmenge (41/N04)	Eigenmasse -38 Statistischer Wert (46/N05)	Besondere Vermerke / Vorgelegte Unterlagen / Bescheinigungen u. Genehmigungen -44
Versender / Ausführer -2			Empfänger -8	

nationaler Transit / Transit national
Transito nazionale / national Transit

